

1



PROT. 5012

Roma, 30 settembre 2011

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,
agli Enti, Consorzi e Società
Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali
Associati

Alla Giunta Esecutiva

Loro sedi

Circolare n. 00142

OGGETTO: Sentenza Consiglio di stato sulla trattenuta dell'1,4%.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 872/2011 che ha accolto le ragioni dei farmacisti pugliesi in merito alla trattenuta dell'1,4%, introdotta dal c.d. "decreto Abruzzo" (D.L. n. 39/2009 convertito in L. n. 77/2009), questa Associazione ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative per il recupero delle somme non corrisposte da parte delle singole ASL.

La sentenza del Consiglio di Stato sopracitata ha espressamente confermato la legittimità della sentenza del TAR Puglia che aveva a sua volta stabilito che l'extra sconto dell'1,4% deve essere misurato sui farmaci dispensati in regime di convenzione al netto dell'IVA nonché degli sconti già praticati in favore del SSN. Si ricorderà, a questo proposito, l'indicazione che Assofarm aveva a suo tempo fornito sull'argomento. Tale indicazione che possiamo definire improntata al buon senso è stata confermata dalla sentenza di cui sopra.

Pertanto, sia i provvedimenti regionali sia le applicazioni delle ASL in difformità da quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato sono da ritenersi illegittime.

Anche nelle Regioni nelle quali non è stato effettuato ricorso al TAR o non è più possibile per decorrenza dei termini di impugnazione, è sempre possibile richiedere alle ASL le somme ingiustamente non corrisposte. Tale ingiusto comportamento da parte delle ASL, infatti, determina una lesione dei diritti soggettivi che, come noto, sono oggetto di tutela presso il giudice ordinario. Il termine di decadenza per tale indennizzo non è soggetto al termine di decadenza di 60 giorni previsto per i ricorsi al TAR.

A tale scopo, abbiamo predisposto, in collaborazione con Federfarma, una bozza di lettera che i coordinamenti Regionali di Assofarm (ove esistono) possono trasmettere alle ASL per richiedere il pagamento delle somme non corrisposte alle Farmacie (allegato n. 1) e una bozza di lettera che la singola azienda/farmacia comunale può utilizzare nella quale vanno indicati gli importi non percepiti (allegato n. 2) ed alla quale allegare le distinte contabili ridefinite sulla base di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Nel caso le Regioni e/o le Asl non accolgano le richieste di rimborso è, ovviamente, possibile ricorrere ad azioni legali in sede civile per il riconoscimento di quanto dovuto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dr. Arch. Venanzio Gizzi)

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Cavour, 147 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

Oggetto: Richiesta rimborso degli importi ingiustamente versati per l'errata applicazione della trattenuta dell'1,4%.

In riferimento alla trattenuta di cui D.L. n. 39/2009 convertito in L. n. 77/2009, il sottoscritto titolare (rappresentante legale della società che gestisce la) farmacia espone quanto segue.

Codesta Azienda Sanitaria Locale ha applicato l'ulteriore trattenuta dell'1,4% a carico delle farmacie, introdotta dal c.d. "decreto Abruzzo" (D.L. n. 39/2009 convertito in L. n. 77/2009) sulla "spesa lorda" dei medicinali erogati, comprensiva anche dell'IVA e degli sconti (Distinte di Ottobre e Novembre 2009, e conguaglio Maggio 2010).

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con l'allegata sentenza n.872 del 4 agosto 2011 (allegato n.1), ha riconosciuto la correttezza del pronunciamento del TAR PUGLIA che, su ricorso proposto dalle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia della Puglia e da Federfarma Puglia contro una delibera regionale, ha precisato che l'extra sconto dell'1,4% deve essere calcolato sui farmaci dispensati in regime convenzionale al netto dell'Iva nonché degli sconti già praticati in favore del SSN. Il TAR ha quindi affermato che sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati gli atti della Pubblica Amministrazione che includono l'IVA e gli sconti nella base di calcolo per l'applicazione della trattenuta dell'1,4%.

Pertanto, alla luce della sopra menzionata sentenza, l'errata applicazione del DL 39/2009 ha comportato un mancato pagamento di somme dovute alla farmacia .

Conseguentemente lo scrivente richiede a codesta ASL di provvedere al pagamento degli importi non corrisposti per l'errata applicazione della trattenuta dell'1,4% pari ad euro....., come da distinte contabili riepilogative allegate ricalcolate sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Stato.

In mancanza di un celere riscontro alla presente, lo scrivente si riserva di agire nelle sedi ritenute opportune.

Distinti saluti

Il Presidente/ Il Direttore

.....

Oggetto: Richiesta rimborso degli importi ingiustamente versati per l'errata applicazione della trattenuta dell'1,4%.

In rappresentanza e a tutela degli interessi dei nostri associati, questo Coordinamento Regionale espone quanto segue.

Codesta Azienda Sanitaria Locale ha applicato l'ulteriore trattenuta dell'1,4% a carico delle farmacie, introdotta dal c.d. "decreto Abruzzo" (D.L. n. 39/2009 convertito in L. n. 77/2009) sulla "spesa lorda" dei medicinali erogati, comprensiva anche dell'IVA e degli sconti.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con l'allegata sentenza n.872 del 4 agosto 2011 (allegato n.1), ha riconosciuto la correttezza del pronunciamento del TAR PUGLIA che, su ricorso proposto dalle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia della Puglia e da Federfarma Puglia contro una delibera regionale, ha precisato che l'extra sconto dell'1,4% deve essere calcolato sui farmaci dispensati in regime convenzionale al netto dell'iva nonché degli sconti già praticati in favore del SSN. Il TAR ha quindi affermato che sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati gli atti della Pubblica Amministrazione che includono l'IVA e gli sconti nella base di calcolo per l'applicazione della trattenuta dell'1,4%.

Pertanto, alla luce della sopra menzionata sentenza, l'errata applicazione del DL 39/2009 ha comportato un mancato pagamento di somme dovute alle farmacie

Conseguentemente, questo Coordinamento regionale , richiede a codesta ASL di provvedere al pagamento nei confronti delle farmacie degli importi non corrisposti per l'errata applicazione della trattenuta dell'1,4%.

In mancanza di un celere riscontro alla presente, le farmacie si riservano di agire nelle sedi ritenute opportune.

Distinti saluti

Il Coordinatore

.....